



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html>

Ordinanza

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione temporale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne gli aiuti finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 2 LACust:

- a. le condizioni per la concessione;
- b. il calcolo e la durata del versamento;
- c. la procedura per la presentazione della domanda;
- d. il versamento;
- e. la valutazione degli effetti.

Art. 2 Campo d'applicazione temporale

La presente ordinanza si applica:

- a. alle strutture secondo il capitolo 2 che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2019;
- b. ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 gennaio 2019;
- c. agli aumenti dei sussidi secondo il capitolo 4 che hanno effetto al più tardi il 30 giugno 2023;
- d. ai progetti secondo il capitolo 5 il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 30 giugno 2023.

¹ RS 861

Capitolo 2: Aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Sezione 1: Beneficiari

Art. 3

¹ Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

- a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 4, 7 e 10;
- b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l'articolo 17.

² Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare il lavoro o la formazione con la famiglia.

Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna

Art. 4 Strutture di custodia collettiva diurna

¹ Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.

² Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che:

- a. dispongono di almeno 10 posti; e
- b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno.

³ Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma di almeno 10 posti;
o
- b. un'estensione di un terzo delle ore di apertura, ma di almeno 375 ore all'anno.

⁴ Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua la sua attività o viene riaperta sotto la responsabilità di un nuovo organismo non è considerata una nuova struttura.

Art. 5 Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia collettiva diurna devono mostrare in modo verosimile che il loro finanziamento sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

Art. 6 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.

² I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 1.

³ Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante due anni;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche

Art. 7 Strutture di custodia parascolastiche

¹ Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.

² Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

- a. dispongono di almeno 10 posti;
- b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all'anno; e
- c. custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno, incluso il pasto, o almeno 2 ore al pomeriggio.

³ Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma di almeno 10 posti; o
- b. un'estensione delle ore di apertura mediante l'aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma di almeno 50 blocchi orari all'anno.

⁴ Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua la sua attività o viene riaperta sotto la responsabilità di un nuovo organismo non è considerata una nuova struttura.

Art. 8 Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia parascolastiche devono mostrare in modo verosimile che il loro finanziamento sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

Art. 9 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti.

² I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 2.

³ Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante due anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 4: Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

Art. 10 Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

¹ Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.

² Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- a. la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;
- b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell'organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).

³ Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.

Art. 11 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per tre anni al massimo.

² Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un'esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.

Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione

Art. 12 Domanda di aiuti finanziari

¹ La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:

- a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e sul bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
- b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di almeno sei anni;
- c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il numero di famiglie diurne occupate.

² Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

³ L'UFAS emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

Art. 13 Esame da parte del Cantone

¹ L'UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all'autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento eseguito. L'autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. se un'autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977² sull'affiliazione, sarà probabilmente rilasciata;
- e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l'esistenza a lungo termine della struttura di cui all'articolo 4 o 7.

² L'UFAS mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere.

Art. 14 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari

L'UFAS decide mediante decisione formale sul diritto agli aiuti finanziari e sulla loro durata.

Art. 15 Versamento degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti.

² L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari:

- a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale;
- b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.

³ I documenti corrispondenti devono essere presentati all'UFAS entro tre mesi dalla scadenza dell'anno per cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

² RS 211.222.338

⁴ Su domanda scritta, l'UFAS può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'UFAS una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977³ sull'affiliazione e hanno comunicato per scritto l'apertura della struttura o l'aumento dell'offerta.

⁵ I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'UFAS sulle modifiche importanti.

Art. 16 Valutazione

¹ L'UFAS provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni.

² I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all'UFAS. Quest'ultimo allestisce i moduli corrispondenti.

Capitolo 3: Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo

Art. 17 Progetti a carattere innovativo

Possono beneficiare degli aiuti finanziari i progetti a carattere innovativo che:

- a. sono in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri progetti;
- b. sono improntati alla sostenibilità; e
- c. possono essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto.

Art. 18 Calcolo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall'elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.

³ RS 211.222.338

Art. 19 Domanda di aiuti finanziari

¹ La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:

- a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni concernenti lo scopo e l'utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano;
- b. un piano di finanziamento del progetto.

² Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all'UFAS prima dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

³ L'UFAS emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

Art. 20 Procedura per la concessione di aiuti finanziari

¹ L'UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all'autorità competente del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del progetto. L'autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell'anno civile precedente l'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

² L'UFAS conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l'importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l'accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione.

Capitolo 4: Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 21 Aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Per aumento dei sussidi secondo l'articolo 3a capoverso 1 LACust si intende l'aumento dei sussidi del Cantone e dei Comuni, inclusi i contributi del datore di lavoro prescritti per legge, che mediante contributi finanziari supplementari destinati ai genitori o alle strutture di custodia complementare alla famiglia consente di ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia (costi di custodia) a carico dei genitori che lavorano, sono alla ricerca di un impiego o svolgono una formazione.

Art. 22 Verosimiglianza della garanzia a lungo termine del finanziamento

I Cantoni devono mostrare in modo verosimile che il finanziamento dell'aumento dei sussidi sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

Art. 23 Aumento dei sussidi computabile e calcolo degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base dell'aumento dei sussidi nell'anno per il quale sono concessi gli aiuti finanziari (anno di erogazione). A tal fine la somma dei sussidi nell'anno di erogazione in questione è confrontata con la somma dei sussidi nell'anno civile precedente l'inizio dell'aumento dei sussidi.

² Per il calcolo degli aiuti finanziari non sono computati:

- a. l'aumento dei sussidi destinato a istituire posti di custodia;
- b. le prestazioni fornite su base volontaria dai datori di lavoro e da altre persone giuridiche e fisiche per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

³ Gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano in media al massimo al 37 per cento dell'aumento dei sussidi nel corso dei tre anni di erogazione.

Art. 24 Domanda di aiuti finanziari e decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari

¹ La domanda di aiuti finanziari deve essere presentata dal Cantone.

² Essa va corredata dei seguenti documenti:

- a. una descrizione del sistema di sussidi attuale;
- b. una descrizione dell'aumento dei sussidi previsto e delle modalità per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;
- c. un riepilogo dei seguenti importi:
 1. importi dell'aumento dei sussidi previsto,
 2. importi dei sussidi versati nell'anno civile precedente l'inizio dell'aumento dei sussidi;
- d. una documentazione sul finanziamento a lungo termine dell'aumento dei sussidi previsto.

³ Il riepilogo di cui al capoverso 2 lettera c si basa sulle bozze dei seguenti documenti del Cantone e dei Comuni:

- a. conti annuali dell'anno civile precedente l'inizio dell'aumento dei sussidi previsto;
- b. preventivi per il primo anno nel quale è previsto l'aumento dei sussidi;
- c. piani finanziari per gli anni successivi al primo anno di aumento dei sussidi.

⁴ La domanda va presentata all'UFAS al più presto nove mesi ma al più tardi un giorno prima dell'aumento dei sussidi.

⁵ L'UFAS emana una decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari, di regola, entro quattro mesi dalla ricezione della domanda corredata della documentazione completa.

Art. 25 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo

L'UFAS statuisce con decisione formale sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo dopo che il Cantone ha presentato una versione aggiornata del riepilogo degli importi dell'aumento dei sussidi basata sui documenti, eventualmente rielaborati, di cui all'articolo 24 capoverso 2 e sui documenti approvati di cui all'articolo 24 capoverso 3.

Art. 26 Versamento degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono versati annualmente dopo la scadenza dell'anno di erogazione.

² Essi sono versati se il Cantone presenta all'UFAS, al più tardi sei mesi dopo la scadenza dell'anno di erogazione, i seguenti documenti:

- a. riepilogo dei sussidi concessi dal Cantone e dai Comuni nell'anno di erogazione, inclusi i contributi del datore di lavoro prescritti per legge;
- b. rapporto sull'entità della riduzione dei costi di custodia mediante l'aumento dei sussidi nell'anno di erogazione.

³ Il riepilogo di cui al capoverso 2 lettera a si basa sui conti annuali approvati del Cantone e dei Comuni.

⁴ L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui al capoverso 2.

Art. 27 Richiesta di restituzione

¹ Se gli aiuti finanziari concessi superano la media del 37 per cento dell'aumento dei sussidi nel corso dei tre anni di erogazione, l'UFAS chiede la restituzione della differenza.

² L'UFAS compensa la differenza con gli aiuti finanziari per il terzo anno di erogazione.

Capitolo 5: Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 28 Progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

¹ Sono considerati progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia:

- a. i progetti di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera a LACust, che permettono di agevolare i genitori nell'organizzazione della custodia complementare alla famiglia per i loro figli;
- b. i progetti di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera b LACust, che permettono ai genitori di disporre di una flessibilità a breve o lungo termine nella custodia complementare alla famiglia per i loro figli; o
- c. i progetti di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust, che predisporgono un'offerta con orari di apertura ampliati in misura significativa nell'arco della giornata, della settimana o dell'anno.

² Possono beneficiare degli aiuti finanziari i progetti di cui al capoverso 1 che:

- a. garantiscono un coordinamento tra i diversi attori, in particolare le strutture di custodia, le famiglie diurne e la scuola;
- b. sono improntati alla sostenibilità;
- c. si rivolgono all'intera popolazione di un Comune.

³ Possono beneficiare degli aiuti finanziari anche progetti pilota che, pur non rivolgendosi all'intera popolazione di un Comune, sono avviati nel quadro di un progetto più ampio destinato a un intero Comune.

Art. 29 Offerta di servizi per la custodia con orari di apertura ampliati in misura significativa

¹ Gli aiuti finanziari per i progetti di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust sono versati solo se l'offerta di servizi per la custodia prevede, oltre a quelli usuali, orari di apertura ampliati in misura significativa.

² Nel quadro dell'offerta di servizi per la custodia di bambini in età prescolastica si intendono:

- a. per orari di apertura usuali: almeno undici ore al giorno tra le ore 6 e le 19, per almeno cinque giorni alla settimana e almeno 48 settimane all'anno;
- b. per orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore alla settimana o almeno due settimane all'anno in più rispetto agli orari di apertura di cui alla lettera a.

³ Nel quadro dell'offerta di servizi per la custodia parascolastica si intendono:

- a. per orari di apertura usuali: i periodi senza lezioni compresi tra le ore 7 e le 18, per cinque giorni alla settimana durante tutte le settimane scolastiche;
- b. per orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore alla settimana o almeno otto settimane all'anno durante le vacanze scolastiche in più rispetto agli orari di apertura di cui alla lettera a.

Art. 30 Costi del progetto computabili e calcolo degli aiuti finanziari

¹ Per il calcolo degli aiuti finanziari sono computati i costi che, durante il periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32, sorgono per:

- a. l'elaborazione del piano dettagliato del progetto;
- b. l'acquisizione e l'adeguamento di sistemi d'informazione necessari per il progetto;
- c. il reclutamento e la formazione del personale; e
- d. la valutazione della concezione e dell'attuazione del progetto.

² I costi per la valutazione sono computati solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. nella domanda di aiuti finanziari è indicato che sarà svolta una valutazione;
- b. la valutazione comprende un'analisi e un esame sistematici, redatti secondo metodi scientifici, della concezione e dell'attuazione del progetto da parte di un organo esterno;
- c. i risultati della valutazione sono resi accessibili al pubblico.

³ Per il calcolo degli aiuti finanziari non sono computati i costi sostenuti per:

- a. l'istituzione di posti di custodia;
- b. l'esercizio delle strutture di custodia;
- c. la costruzione e la ristrutturazione delle strutture di custodia;
- d. l'acquisto di materiale.

Art. 31 Domanda di aiuti finanziari

¹ La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a. una descrizione del progetto e del modo in cui esso contribuirà ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- b. informazioni concernenti gli attori coinvolti nel progetto, il calendario e un'eventuale valutazione;
- c. un riepilogo dei costi previsti e un piano di finanziamento;
- d. una descrizione di come sarà realizzato il coordinamento con gli altri attori di cui all'articolo 28 capoverso 2 lettera a.

² Se non si tratta della domanda di un Cantone, a questa va allegato anche un parere dei Cantoni competenti in merito al progetto.

³ La domanda va presentata all'UFAS al più presto quattro mesi ma al più tardi un giorno prima dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

Art. 32 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sulla durata del versamento

L'UFAS statuisce con decisione formale, dopo aver ricevuto la domanda corredata della documentazione completa, sul diritto agli aiuti finanziari e sulla durata del loro versamento.

Art. 33 Versamento degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari per progetti secondo l'articolo 30 capoverso 1 sono versati, se il richiedente presenta all'UFAS, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32, i seguenti documenti:

- a. piano dettagliato del progetto;
- b. rapporto sul progetto con dati concernenti l'andamento del medesimo, il raggiungimento degli obiettivi e le prospettive per il futuro;
- c. conteggio finale dei costi computabili con relativi giustificativi;

- d. per progetti di persone fisiche o giuridiche: oltre ai documenti di cui alle lettere a–c, i rapporti annuali dell'organismo responsabile.

² Gli aiuti finanziari per valutazioni secondo l'articolo 30 capoverso 2 sono versati, se il richiedente presenta all'UFAS, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32, i seguenti documenti:

- a. rapporto di valutazione;
- b. conteggio dei costi della valutazione con relativi giustificativi.

³ L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui ai capoversi 1 e 2.

Capitolo 6: Disposizioni comuni per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

Art. 34 Moduli

L'UFAS mette a disposizione moduli in particolare per le domande, i pareri dei Cantoni, i rapporti e i conteggi.

Art. 35 Proroga del termine e riduzione degli aiuti finanziari in caso di mancato rispetto del termine

¹ Se vi sono motivi sufficienti, si può chiedere che il termine per la presentazione dei documenti di cui agli articoli 26 e 33 sia prorogato di un mese al massimo. La richiesta va inoltrata per scritto all'UFAS prima della scadenza del termine.

² Se il termine, ordinario o prorogato, per la presentazione dei documenti non è rispettato senza un motivo sufficiente, gli aiuti finanziari sono ridotti come segue:

- a. in caso di ritardo fino a un mese: di un quinto;
- b. in caso di ritardo superiore a un mese: di un quinto al mese.

Art. 36 Concessione di anticipi

¹ Dopo aver preso la decisione sul diritto agli aiuti finanziari secondo gli articoli 25 e 32, l'UFAS può concedere anticipi.

² L'anticipo ammonta al massimo all'80 per cento dei presumibili aiuti finanziari da versare per l'anno di erogazione in questione o per la durata del progetto.

Art. 37 Obbligo d'informare

I richiedenti e i beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a fornire all'UFAS tutte le informazioni richieste e a comunicargli tempestivamente tutte le modifiche importanti.

Art. 38 Valutazione

L'UFAS provvede alla valutazione degli effetti degli aiuti finanziari.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione di un altro atto normativo

Art. 39

L'ordinanza del 9 dicembre 2002⁴ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è abrogata.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3

Fino al 30 gennaio 2019 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2019;
- b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano al più tardi il 31 gennaio 2019.

Art. 41 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

⁴ RU 2003 258, 2011 189, 2015 25

Fino al 31 luglio 2018 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (capitolo 4) che hanno effetto tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018;
- b. domande di aiuti finanziari per progetti (capitolo 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 42

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023, con riserva del capoverso 2.

² I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l'articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art. 6 cpv. 2)

1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia di custodia collettiva diurna

1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno.

1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all'anno.

1.3 Per le offerte con una durata di apertura annua inferiore, l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

2 Formula di calcolo

Contributo forfettario per l'anno 1 = $(a+b)/2 \times t \times 5000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = $b \times t \times 5000$ franchi

Legenda:

a = numero di posti istituiti

b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell'anno di erogazione = «numero di ore occupate» diviso per «numero annuo di ore di esercizio»
 $\leq a$

t = fattore tempo = «numero annuo di ore d'esercizio» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno) ≤ 1

Allegato 2
 (art. 9 cpv. 2)

1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche

1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.

1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari:

- a. custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell'inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi;
- b. custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi;
- c. custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.

2 Formula di calcolo

Calcolo della quota dei posti istituiti

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\sum/u \times 0.1 = a_p$
Mezzogiorno						$\sum/u \times 0.5 = a_q$
Pomeriggio						$\sum/u \times 0.4 = a_r$

Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\sum/u \times 0.1 = b_p$
Mezzogiorno						$\sum/u \times 0.5 = b_q$
Pomeriggio						$\sum/u \times 0.4 = b_r$

Contributo forfettario per l'anno 1 = $(a_p + a_q + a_r + b_p + b_q + b_r) / 2 \times t \times 3000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = $(b_p + b_q + b_r) \times t \times 3000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 3 = $(b_p + b_q + b_r) / 2 \times t \times 3000$ franchi

Legenda:

a	=	numero medio di posti istituiti per giorno
b	=	numero medio di posti effettivamente occupati per giorno
p	=	mattino
q	=	mezzogiorno
r	=	pomeriggio
t	=	fattore tempo = «numero annuo di giorni d'esercizio» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno) ≤ 1
u	=	numero di giorni d'esercizio per settimana ≥ 4
Σ	=	somma del numero di posti per blocco orario e per settimana



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Berna, 25.04.2018

Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

Commento

Inhaltsverzeichnis

A. Contesto	4
B. Commento ai singoli articoli	5
Sistematica	5
Abbreviazione	6
Titolo prima dell'art. 1.....	6
Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione temporale	6
Capitoli 2 e 3.....	6
Capitoli 4 e 5.....	7
Capitolo 4: Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia	7
Capitolo 5: Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.....	13
Capitolo 6: Disposizioni comuni per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5	18
Capitolo 7: Disposizioni finali	20
Sezione 1: Abrogazione di un altro atto normativo.....	20
Sezione 2: Disposizioni transitorie.....	20
Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità.....	20

A. Contesto

La legge federale del 4 ottobre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è in vigore dal 1° febbraio 2003. Prolungata per due volte, nel complesso fino al 31 gennaio 2019, costituisce un programma d'incentivazione (di seguito «programma d'incentivazione») che ha lo scopo di promuovere l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Nel rapporto *Politique familiale. Etat des lieux et possibilités d'action de la Confédération* (disponibile anche in tedesco) del 20 maggio 2015², il Consiglio federale ha definito la strategia della Confederazione in materia di politica familiare. Sulla base di questo rapporto, ha deciso di concentrarsi su misure atte a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro: i genitori che lavorano devono spendere meno per la custodia dei figli da parte di terzi e l'offerta di custodia va maggiormente adeguata ai loro bisogni.

Nel messaggio del 29 giugno 2016³, il Consiglio federale ha chiesto una modifica della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia che prevedeva l'introduzione di due nuovi aiuti finanziari, per un periodo di cinque anni, tesi a sostenere maggiormente tale custodia. Per queste nuove misure sono stati stanziati complessivamente 100 milioni di franchi.

Il 16 giugno 2017 il Parlamento ha deciso di modificare la summenzionata legge e di introdurre per il suo titolo l'abbreviazione LACust (di seguito «LACust»)⁴. Nella stessa occasione ha approvato entrambi i nuovi aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia proposti dal Consiglio federale:

- aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia, per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;
- aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Il Parlamento ha fissato la durata della legge a cinque anni e stanziato per l'attuazione dei nuovi strumenti di promozione un credito d'impegno di 96,8 milioni di franchi.

Le nuove disposizioni legali richiedono l'emanazione di disposizioni d'esecuzione in materia.

L'avamprogetto per la modifica della legge è stato posto in consultazione dal 18 settembre 2015 al 22 gennaio 2016. La relativa documentazione, il rapporto sui risultati della consultazione⁵ e tutti i pareri pervenuti⁶ sono disponibili su Internet. Tutti i Cantoni e le organizzazioni specializzate hanno avuto la possibilità di esprimersi sui nuovi aiuti finanziari e i loro pareri sono stati presi in considerazione nella modifica di legge approvata il 16 giugno 2017⁷. Le nuove disposizioni d'ordinanza si limitano a precisare quelle legali. La revisione totale dell'ordinanza non è pertanto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale (art. 3 cpv. 1 lett. d della legge del 18 marzo 2005⁸ sulla consultazione [LCo]). Inoltre, queste nuove disposizioni non riguardano interessi sostanziali dei Cantoni, dato che non incidono direttamente sul diritto cantonale (art. 3 cpv. 1 lett. e LCo). Come annunciato nel messaggio, è stato però svolto un incontro con rappresentanti della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), della Conferenza

¹ RS 861

² www.ufas.admin.ch > Temi di politica sociale > Politica familiare > Informazioni di base.

³ FF 2016 5753

⁴ www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > 16.055.

⁵ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2015 > DFI.

⁶ www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Procedure di consultazione > Procedure concluse > Consultazione sulla modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

⁷ Alle domande di aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta ai bisogni dei genitori che non sono presentate da un Cantone va allegato un parere dei Cantoni competenti.

⁸ RS 172.061

svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), di alcuni Cantoni, dell'Unione delle città svizzere, dell'Associazione dei Comuni Svizzeri e delle organizzazioni specializzate per la custodia di bambini complementare alla famiglia kibesuisse e pro enfance, al fine di scambiare informazioni specialistiche in merito all'avamprogetto delle disposizioni d'esecuzione, cui è seguita una consultazione scritta⁹. I risultati di queste consultazioni sono stati ripresi, nella misura del possibile, nelle disposizioni d'ordinanza.

Le modifiche della LACust e dell'OACust entreranno in vigore il 1° luglio 2018.

B. Commento ai singoli articoli

Sistematica

Le disposizioni legali concernenti i due nuovi aiuti finanziari tesi a sostenere maggiormente la custodia di bambini complementare alla famiglia sono state inserite nella legge vigente, il cui scopo è stato ampliato con la revisione parziale. Le disposizioni legali vigenti relative agli aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo restano invariate.

Le disposizioni d'esecuzione concernenti i nuovi aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia verranno inserite nell'ordinanza vigente, il che richiede una ristrutturazione sistematica di quest'ultima, con l'introduzione di capitoli aggiuntivi. I nuovi aiuti finanziari saranno oggetto dei nuovi capitoli 4 e 5. Gli aiuti finanziari previsti dall'attuale programma d'impulsione saranno riuniti nei capitoli 2 e 3, che seguono il capitolo introduttivo relativo all'oggetto dell'ordinanza. Il capitolo 6 contempla disposizioni comuni per i due nuovi aiuti finanziari e il capitolo 7 le disposizioni finali e transitorie. Gli allegati 1 e 2, concernenti il calcolo degli aiuti finanziari dell'attuale programma d'incentivazione, sono ripresi invariati.

Considerata la necessità di introdurre nell'ordinanza un numero consistente di nuovi articoli, si procede a una revisione totale della medesima. Nel contempo, sono abrogati articoli obsoleti, ormai irrilevanti. La numerazione degli articoli è modificata di conseguenza.

La durata di validità delle disposizioni d'ordinanza relative agli aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia (= programma d'incentivazione attuale) si basa su quella delle pertinenti disposizioni legali e scade pertanto il 31 gennaio 2019.

Le nuove disposizioni legali sugli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini

⁹ FF 2016 5753, in particolare pag. 5787.

complementare alla famiglia, e di conseguenza anche le relative disposizioni d'esecuzione, saranno valide per cinque anni dall'entrata in vigore, ovvero fino al 30 giugno 2023.

Abbreviazione

Per il titolo della legge è stata introdotta l'abbreviazione LACust. Per analogia, si introduce un'abbreviazione anche per il titolo dell'ordinanza (OACust).

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione temporale

Art. 1 Oggetto

Questo articolo definisce l'oggetto dell'OACust: essa disciplina gli aiuti finanziari previsti nell'attuale programma d'incentivazione per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e i nuovi aiuti finanziari.

L'articolo menziona i diversi punti disciplinati nell'ordinanza, tra cui le condizioni per la concessione degli aiuti finanziari, questioni procedurali e la valutazione degli effetti degli aiuti finanziari.

Art. 2 Campo d'applicazione temporale

Questa disposizione ridefinisce il campo d'applicazione temporale dell'ordinanza. Le lettere a e b riguardano gli attuali aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo, mentre le lettere c e d i nuovi aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Lett. a–b

Il programma d'incentivazione per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia è stato prolungato per due volte e scadrà il 31 gennaio 2019. La revisione totale dell'ordinanza, che entrerà in vigore il 1° luglio 2018, non cambierà nulla al riguardo: affinché possano essere concessi aiuti finanziari, l'apertura della struttura, l'aumento dell'offerta o l'avvio dell'esecuzione di un provvedimento dovranno avvenire al più tardi il 31 gennaio 2019.

Lett. c–d

In seguito alla revisione totale, l'ordinanza si applicherà anche agli aumenti dei sussidi effettuati al più tardi il 30 giugno 2023 (al riguardo cfr. anche il commento all'art. 24 cpv. 4) e a progetti il cui piano dettagliato inizierà a essere elaborato al più tardi il 30 giugno 2023 (cfr. anche il commento all'art. 31 cpv. 3).

Questa data è determinante nei due casi, in quanto corrisponde alla data di scadenza della validità della legge. Dovendo essere inoltrate prima dell'aumento dei sussidi o dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato (cfr. art. 24 cpv. 4 e 31 cpv. 3), le domande vanno presentate al più tardi il 29 giugno 2023.

Capitoli 2 e 3

Gli attuali aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia saranno oggetto dei capitoli 2 e 3 (art. 3–20). Il capitolo 2 è strutturato in cinque sezioni, che disciplinano rispettivamente i beneficiari, gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna, quelli alle strutture di custodia parascolastiche, quelli alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne e la procedura. Il capitolo 3 riguarda gli aiuti

finanziari per progetti a carattere innovativo. A questi due capitoli sono riferiti anche gli allegati 1 e 2, concernenti il calcolo degli aiuti finanziari.

Le disposizioni materiali dell'ordinanza del 9 dicembre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia rimangono invariate. Oltre ad alcuni adeguamenti puramente redazionali, le modifiche consistono in primo luogo in adeguamenti della numerazione e dei rimandi (negli art. 3 e 13 dell'avamprogetto). Inoltre, il termine «professione» viene sostituito con «lavoro», al fine di garantire la coerenza terminologica con la legge (art. 3). Infine, per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, competente per l'esecuzione della legge, viene introdotta l'abbreviazione «UFAS» nell'intero testo dell'ordinanza.

Art. 15 cpv. 3

Nella versione italiana si rettifica un errore di traduzione, sostituendo «in caso di ritardo di un mese» con «in caso di ritardo fino a un mese».

Capitoli 4 e 5

A differenza di quanto previsto nell'attuale programma d'incentivazione, i nuovi aiuti finanziari non sono tesi a promuovere l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Con essi la Confederazione intende invece ridurre i costi di custodia a carico dei genitori e contribuire ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. A ciascuno di questi due nuovi aiuti finanziari è dedicato un capitolo a sé dell'ordinanza.

Perseguendo scopi diversi dall'attuale programma d'incentivazione, i nuovi aiuti finanziari non rappresentano dunque in alcun modo un suo prolungamento dopo il gennaio del 2019. Gli obiettivi generali dei nuovi e degli attuali aiuti finanziari hanno però un punto in comune: con essi la Confederazione intende promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.

Capitolo 4: Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 21 Aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Questa disposizione precisa quali contributi finanziari aggiuntivi dei Cantoni e dei Comuni sono considerati un aumento dei sussidi e quale deve essere il loro obiettivo. Vi sono computati anche i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge dai Cantoni e dai Comuni.

Con l'aumento dei sussidi vanno ridotti i costi di custodia a carico dei genitori che lavorano, sono alla ricerca di un impiego o svolgono una formazione (cfr. anche art. 1 cpv. 2 lett. b LACust). Questo può significare o che i sussidi saranno destinati a più genitori rispetto a oggi o che i genitori che già ne beneficiano ne riceveranno in misura maggiore.

La riduzione dei costi di custodia potrà avvenire tramite il versamento di contributi finanziari direttamente ai genitori (finanziamento dei beneficiari) o alle strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia, vale a dire strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e famiglie diurne (finanziamento delle strutture di custodia). Nel secondo caso potrà trattarsi anche della rinuncia all'addebito di spese, quali ad esempio le pigioni per immobili comunali. Grazie a queste risorse finanziarie, le strutture di custodia potranno abbassare le tariffe a carico dei genitori. Per contro, non potranno essere considerate le spese amministrative di Cantoni e Comuni nonché delle fondazioni o dei fondi da essi incaricati di calcolare e versare tali sussidi. Questo vale anche per i servizi offerti da Cantoni e Comuni alle strutture di custodia (p. es. la tenuta della contabilità) e per la partecipazione in seno a organi direttivi delle strutture. Se un Cantone o un Comune gestiscono essi stessi una

struttura di custodia, è possibile computare solo la presa a carico di un eventuale deficit, ma non tutte le spese d'esercizio, dato che a queste corrispondono delle entrate.

Considerando che gli aiuti finanziari secondo l'articolo 3a LACust mirano in particolare a garantire la conciliabilità tra famiglia e lavoro, i Cantoni non possono richiedere aiuti finanziari per sussidi tesi a promuovere l'integrazione o il sostegno alla prima infanzia¹⁰. Di conseguenza, i sussidi per il cui aumento si possono chiedere aiuti finanziari vanno indicati separatamente rispetto ad eventuali altri.

Dal computo sono escluse anche tutte le forme di agevolazione fiscale.

Art. 22 Verosimiglianza della garanzia a lungo termine del finanziamento

Il finanziamento deve essere garantito a lungo termine. Si vuole così evitare che la partecipazione finanziaria nei Cantoni venga nuovamente ridotta dopo la scadenza degli aiuti finanziari triennali della Confederazione. I Cantoni devono pertanto indicare, sulla base della propria pianificazione finanziaria e di quella dei Comuni interessati, come verrà finanziato l'aumento dei sussidi e come saranno sostituiti gli aiuti federali, che diminuiranno gradualmente fino a cessare completamente dopo tre anni. Tuttavia, dato che i preventivi sono allestiti ogni anno, non si può pretendere una prova del finanziamento a lungo termine. Per questo motivo basterà che nella domanda si mostri in modo verosimile che il finanziamento è garantito a lungo termine, ma comunque per almeno sei anni. Questo periodo corrisponde al doppio della durata degli aiuti finanziari.

Art. 23 Aumento dei sussidi computabile e calcolo degli aiuti finanziari

Cpv. 1

La base per il calcolo degli aiuti finanziari è costituita dall'aumento dei sussidi effettivamente realizzato nell'anno di erogazione in questione. A tal fine la somma dei sussidi effettivamente versati nell'anno di erogazione in questione è confrontata con la somma dei sussidi nell'anno civile precedente l'aumento dei sussidi. Se ad esempio in un Cantone viene effettuato un aumento dei sussidi dal 1° gennaio 2019, la somma dei sussidi versati nel 2019, 2020 e 2021 sarà confrontata con quella dei sussidi versati nel 2018. La differenza che ne risulterà costituirà l'importo dell'aumento dei sussidi, in base al quale saranno calcolati gli aiuti finanziari.

Cpv. 2, lett. a e b

Con i nuovi aiuti finanziari si intendono ridurre i costi di custodia a carico dei genitori (art. 21), ragion per cui possono essere computati solo gli aumenti dei sussidi cantonali e comunali volti a tale scopo. Non sono quindi computati i sussidi destinati all'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, dato che questi perseguono un altro scopo e non incidono direttamente sui costi a carico dei genitori.

Per quanto riguarda le prestazioni fornite dai datori di lavoro, possono essere computate solo quelle prescritte in leggi cantonali o comunali. I Cantoni di Vaud, Neuchâtel e Friburgo prevedono già oggi tali regolamentazioni. Nell'impostazione di questi contributi dei datori di lavoro prescritti per legge occorre lasciare ai Cantoni la maggiore libertà possibile, in modo da far decidere loro se l'obbligo di pagare contributi debba incombere a tutti o solo a determinati datori di lavoro (p. es. quelli più grandi) e se coinvolgere o meno i lavoratori indipendenti.

Per contro, non possono essere computate le prestazioni fornite su base volontaria dai datori di lavoro: rientrando esclusivamente nella competenza dei datori di lavoro, il Cantone non può garantire che esse siano fornite a lungo termine e inoltre esse vanno a beneficio solo della cerchia ristretta dei dipendenti dei datori di lavoro in questione. Per gli stessi motivi, non è

¹⁰ Per «sostegno alla prima infanzia» s'intende in questo contesto il sostegno mirato ai processi di apprendimento dei bambini dalla nascita fino all'inizio della scuola dell'obbligo, mediante la promozione delle loro capacità motorie, linguistiche, emotive, sociali e cognitive. Una caratteristica distintiva del sostegno alla prima infanzia è il suo contributo determinante al miglioramento della parità nell'ottica delle opportunità educative dei bambini.

possibile nemmeno computare eventuali contributi finanziari versati su base volontaria da altre persone giuridiche o fisiche al fine di ridurre i costi di custodia a carico dei genitori, come ad esempio i contributi di una fondazione alle spese d'esercizio di una struttura di custodia collettiva diurna aperta di notte o nel fine settimana.

Cpv. 3

La legge parte dal presupposto che l'aumento dei sussidi sia il più costante possibile, non solo nei tre anni di erogazione ma anche in quelli successivi. Gli aiuti finanziari della Confederazione diminuiscono progressivamente, in modo da attenuare l'onere finanziario derivante da questo aumento. Per evitare una partecipazione eccessiva della Confederazione nel caso in cui nel secondo o terzo anno di erogazione l'ammontare dell'aumento dei sussidi risulti inferiore a quello inizialmente previsto, per gli aiuti finanziari viene fissata una quota massima del 37 per cento. Questa percentuale corrisponde alla media delle percentuali previste nell'articolo 5 capoverso 3^{bis} LACust, ovvero 65 per cento il primo anno, 35 per cento il secondo e 10 per cento il terzo¹¹. Se nei tre anni di erogazione gli aiuti finanziari superano questo 37 per cento, viene richiesta la restituzione della differenza conformemente all'articolo 27.

Questa regolamentazione è illustrata nell'esempio seguente.

Un Cantone indica nella domanda un aumento dei sussidi sul suo territorio di 10 milioni di franchi all'anno, il che corrisponde a una somma di 30 milioni sui tre anni. L'UFAS riconosce il diritto agli aiuti finanziari e ne fissa il presumibile importo per i tre anni a 11 milioni di franchi (37 % di 30 mio.).

Aumento dei sussidi previsto				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale 3 anni
Aumento dei sussidi (in mio. fr.)	10	10	10	30
Partecipazione della Confederazione (in %)	65	35	10	Media sui tre anni: 37
Partecipazione della Confederazione (in mio. fr.)	6,5	3,5	1	11

Se nel Cantone in questione l'aumento dei sussidi effettivo ammonta a 10 milioni solo il primo anno, mentre nel secondo e nel terzo è pari soltanto a 7 milioni, l'importo complessivo dell'aumento dei sussidi effettivo è di soli 24 milioni di franchi. Su questi, vengono versati aiuti finanziari complessivi per 9,65 milioni di franchi. Poiché in questo esempio il Cantone riduce l'aumento dei sussidi proprio nei due anni in cui vengono versati aiuti finanziari decrescenti, l'importo complessivo di tali aiuti risulta più elevato rispetto a quello voluto dal legislatore: i 9,65 milioni versati corrispondono infatti al 40 per cento dell'aumento dei sussidi totale di 24 milioni.

Aumento dei sussidi effettivo				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale 3 anni
Aumento dei sussidi (in mio. fr.)	10	7	7	24
Partecipazione della Confederazione (in %)	65	35	10	Media sui tre anni: 40
Partecipazione della Confederazione senza quota massima (in mio. fr.)	6,5	2,45	0,7	9,65

Per evitare un onere eccessivo per la Confederazione in caso di aumento decrescente dei sussidi, il Cantone è tenuto a restituire gli aiuti finanziari eccedenti. Nel complesso, sull'aumento dei sussidi effettivo di 24 milioni di franchi possono essere versati aiuti finanziari

¹¹ Cfr. anche il pertinente messaggio, FF 2016 5753, in particolare pag. 5770.

pari al massimo al 37 per cento, ovvero 8,88 milioni di franchi. Il Cantone è dunque tenuto a rimborsare la differenza di 770 000 franchi.

Partecipazione della Confederazione senza quota massima	Partecipazione della Confederazione con quota massima	Importo da restituire
9,65 mio. fr. (= 40 % di 24 mio. fr.)	8,88 mio. fr. (= 37% di 24 mio. fr.)	770 000 fr.

Il conteggio degli aiuti finanziari viene effettuato sulla base dell'aumento dei sussidi effettivo. Tali aiuti ammontano in ogni caso al massimo al 37 per cento dell'importo complessivo dell'aumento dei sussidi nel corso dei tre anni di erogazione. Se i Cantoni e i Comuni hanno aumentato i loro sussidi meno di quanto previsto nella domanda, gli aiuti finanziari saranno inferiori. In caso contrario, invece, possono inoltrare una richiesta di adeguamento in tal senso della loro domanda (cfr. esempi sopra). Se questa richiesta è approvata, riceveranno più aiuti finanziari di quanto stabilito inizialmente nella decisione definitiva (art. 25). Per esempio, a un Cantone che indichi nella sua domanda un aumento dei sussidi di 10 milioni di franchi all'anno verranno presumibilmente concessi aiuti finanziari per un totale di 11 milioni (6,5 mio. fr. per il primo anno, 3,5 per il secondo e 1 per il terzo; cfr. esempio sopra). Se poi, a differenza di quanto previsto inizialmente, aumenta i sussidi di 11 milioni nel secondo anno e di 12 nel terzo, il Cantone può, come spiegato in precedenza, inoltrare all'UFAS una richiesta di modifica della sua domanda iniziale. Se questa viene approvata, gli verranno concessi aiuti finanziari per un totale di 11,55 milioni di franchi (corrispondenti a una partecipazione federale del 35 % dell'importo complessivo dell'aumento dei sussidi sui tre anni; cfr. esempio sotto).

Aumento dei sussidi effettivo				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale 3 anni
Aumento dei sussidi (in mio. fr.)	10	11	12	33
Partecipazione della Confederazione (in %)	65	35	10	Media sui tre anni: 35
Partecipazione della Confederazione senza quota massima (in mio. fr.)	6,5	3,85	1,2	11,55

Art. 24 Domanda di aiuti finanziari e decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari

Cpv. 1

Questa disposizione precisa che la domanda di aiuti finanziari deve essere presentata dal Cantone. I Comuni non possono presentare domande di aiuti finanziari secondo l'articolo 3a LACust, dato che di fatto solo il Cantone è in grado di garantire l'effettivo aumento della somma complessiva dei sussidi sul proprio territorio.

Cpv. 2 lett. a-b

Nella sua domanda di aiuti finanziari all'UFAS il Cantone deve fornire sia una descrizione del sistema di sussidi al momento della presentazione della domanda che una descrizione dell'aumento dei sussidi previsto sul suo territorio. Queste descrizioni devono comprendere tutti i sussidi a livello cantonale e comunale, compresi i contributi dei datori di lavoro eventualmente prescritti per legge. Devono inoltre illustrare le modalità per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori, dato che nell'ambito della domanda possono essere considerati solo i sussidi conformi allo scopo della legge.

Il Cantone deve mostrare che sul suo territorio, considerando tutti i Comuni, vi sarà un aumento complessivo dei sussidi. Questi contributi finanziari supplementari possono essere forniti dal Cantone, dai Comuni e anche dai datori di lavoro, tramite contributi prescritti per legge, vale a dire che il Cantone non è necessariamente tenuto ad aumentare i propri sussidi o a iniziare a

versarne. L'aumento dei sussidi deve essere effettuato a partire dal primo anno per il quale sono concessi gli aiuti finanziari della Confederazione.

Cpv. 2 lett. c

Oltre alle descrizioni dei sistemi di sussidi attuale e futuro secondo le lettere a e b, il Cantone deve presentare all'UFAS anche un riepilogo degli importi reali dei sussidi cantonali e comunali, compresi eventuali contributi dei datori di lavoro prescritti per legge.

Cpv. 2 lett. d

Conformemente all'articolo 22, il Cantone deve mostrare che il finanziamento nel Cantone e nei Comuni, compresi i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge, sembra garantito a lungo termine. Per questo motivo deve allegare alla domanda una documentazione che indichi come andranno finanziati i sussidi almeno nei sei anni successivi all'aumento. Deve inoltre spiegare quali decisioni di finanziamento sono necessarie a livello cantonale e comunale, quali sono già state emanate e quanto tempo si dovrà aspettare per quelle ancora in sospeso.

Cpv. 3

Poiché al momento della presentazione della domanda il Cantone non dispone ancora dei conti annuali approvati per l'anno civile precedente l'aumento dei sussidi e nemmeno dei preventivi e dei piani finanziari approvati per il periodo successivo all'aumento, nell'ambito della presentazione della domanda sono sufficienti le bozze di questi documenti. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, il Cantone non è tenuto a inoltrare tutti i documenti del Cantone e dei Comuni, ma può limitarsi a fornire un riepilogo di questi importi, allestito sulla base delle bozze dei documenti. La panoramica generale di tutti i sussidi nel Cantone permette di garantire che vi sia un aumento effettivo della somma dei sussidi tale da sgravare finanziariamente i genitori e che non si tratti ad esempio di un semplice trasferimento di sussidi esistenti tra Cantone e Comuni.

Cpv. 4

Con gli aiuti finanziari la Confederazione intende incentivare i Cantoni e i Comuni a partecipare maggiormente ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. È dunque esclusa la possibilità di un cofinanziamento dei sussidi esistenti, ragion per cui la domanda di aiuti finanziari va presentata all'UFAS *imperativamente* prima dell'aumento dei sussidi. Praticamente, questo significa che deve essere inoltrata al più tardi un giorno prima dell'aumento; fa fede il timbro postale. Come nel caso degli attuali aiuti finanziari secondo i capitoli 2 e 3, il termine per la presentazione della domanda è un termine di perenzione, per il quale non è possibile alcuna proroga, a differenza dei termini per l'inoltro della documentazione di cui all'articolo 35. L'aumento dei sussidi inizia con l'entrata in vigore delle pertinenti basi legali o nel momento in cui le pertinenti decisioni di finanziamento diventano effettive.

La domanda non può però essere presentata troppo presto: l'UFAS deve poter fondare la sua decisione su dati e documenti con una base fattuale, cosicché i documenti con semplici previsioni non bastano, dato che non consentono un esame approfondito e serio della domanda. Tuttavia, considerato che gli aiuti finanziari sono di regola ingenti, il Cantone e i Comuni dovrebbero sapere il prima possibile se potranno contare o meno su un sostegno della Confederazione. Per questo motivo possono presentare la domanda già nove mesi prima dell'inizio dell'aumento dei sussidi. Questo non vale invece per gli aiuti finanziari già previsti secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LACust e per i nuovi aiuti finanziari secondo l'articolo 3b LACust, la cui domanda può essere presentata al più presto quattro mesi prima dell'inizio.

Cpv. 5

Affinché il Cantone e i Comuni possano sapere il più rapidamente possibile se potranno contare sugli aiuti finanziari della Confederazione, la decisione sulla domanda va presa in tempi utili. Dato che al momento della sua presentazione alcuni documenti sono disponibili

solo in forma provvisoria, questa base non è sufficiente per una decisione definitiva. Per questo motivo, in un primo tempo si prende una decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari in base ai documenti presentati unitamente alla domanda. L'esperienza maturata con l'attuale programma d'incentivazione mostra che l'esame di una domanda è oneroso e richiede tempo. Ciononostante, la decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari va presa di regola entro quattro mesi dalla ricezione dell'incarto completo della domanda. In una lettera di accompagnamento alla decisione va inoltre menzionato il presumibile importo degli aiuti finanziari. La decisione preliminare è impugnabile. Un eventuale ricorso può essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge del 17 giugno 2005¹² sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]).

Art. 25 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo

Tenendo conto del processo di preventivazione, al momento della presentazione della domanda il Cantone può inoltrare solo un riepilogo fondato su documenti provvisori. Per la decisione definitiva sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo, occorre però un riepilogo basato sui documenti definitivi, vale a dire che i competenti organi devono aver approvato i conti annuali dell'anno civile precedente l'inizio dell'aumento dei sussidi nonché il preventivo e i piani finanziari per gli anni successivi.

Dopo la presentazione della domanda, il Cantone deve pertanto inoltrare il più presto possibile un riepilogo degli importi definitivi dei sussidi precedenti l'aumento e di quelli previsti dopo l'aumento.

Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, il Cantone non è tenuto a inoltrare tutti i documenti del Cantone e dei Comuni, ma basta un riepilogo degli importi in questione, allestito sulla base dei documenti approvati. La decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sul loro importo massimo possibile sulla base dei documenti definitivi (importo massimo) è impugnabile. L'importo definitivo degli aiuti finanziari sarà fissato solo una volta che saranno disponibili i conti riveduti (cfr. art. 26). Un eventuale ricorso può essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF).

Art. 26 Versamento degli aiuti finanziari

Cpv. 1

Gli aiuti finanziari sono versati annualmente dopo la scadenza dell'anno di erogazione. È possibile richiedere un anticipo (cfr. art. 36).

Cpv. 2

Poiché di regola occorrono diversi mesi prima che il Cantone e i Comuni abbiano approvato i conti annuali, il Cantone ha sei mesi di tempo, dopo la scadenza di un anno di erogazione, per inoltrare i documenti necessari per il calcolo degli aiuti finanziari. Questo non vale invece per gli aiuti finanziari già previsti secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a e per i nuovi aiuti finanziari secondo l'articolo 3b LACust, per i quali è sufficiente un termine di tre mesi.

Cpv. 2 lett. a

Per il calcolo dell'aumento dei sussidi effettuato nell'anno di erogazione si confronta la somma dei sussidi effettivamente versati nell'anno di erogazione con quella dei sussidi versati nell'anno civile precedente l'aumento. È per questo motivo che l'importo può essere calcolato solo dopo la scadenza di un anno di erogazione.

Dopo di essa, il Cantone deve presentare un riepilogo di tutti i sussidi effettivamente versati dal Cantone e dai Comuni nell'anno di erogazione; vengono considerati anche gli eventuali contributi dei datori di lavoro prescritti per legge.

¹² RS 173.32

Cpv. 2 lett. b

In un breve rapporto, il Cantone deve indicare in che misura l'aumento dei sussidi ha permesso di ridurre effettivamente i costi di custodia a carico dei genitori che lavorano, sono in cerca di un impiego o svolgono una formazione (cfr. anche il commento all'art. 21). Se questo aumento è servito a fini di integrazione, sostegno alla prima infanzia o reintegrazione professionale e non per la riduzione dei costi di custodia, non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Nel rapporto vanno inoltre illustrate eventuali modifiche previste al sistema o all'importo dei sussidi per gli anni successivi.

Cpv. 3

Il riepilogo degli importi deve basarsi sui conti annuali approvati del Cantone e dei Comuni.

Se l'anno di erogazione non corrisponde al periodo del conto annuale e di conseguenza il conto annuale approvato non copre interamente il primo, per la parte dell'anno di erogazione non ancora approvata si può eccezionalmente allestire un riepilogo degli importi dei sussidi sulla base di bilanci provvisori (eventualmente bilanci intermedi).

Cpv. 4

L'UFAS calcola l'importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui al capoverso 2. Questo importo può divergere da quello massimo fissato nella decisione secondo l'articolo 25. La decisione è impugnabile. Un eventuale ricorso può essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF).

Art. 27 Richiesta di restituzione

Cpv. 1

Se dai documenti da presentare per il conteggio per il terzo anno di erogazione secondo l'articolo 26 risulta che gli aiuti finanziari superano complessivamente il 37 per cento dell'importo complessivo dell'aumento dei sussidi effettivo nel corso dei tre anni di erogazione, il Cantone deve rimborsare la differenza (cfr. il commento all'art. 23 cpv. 3).

Cpv. 2

L'UFAS compensa l'importo da restituire secondo l'articolo 27 capoverso 1 con gli aiuti finanziari per il terzo anno.

Capitolo 5: Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 28 Progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Cpv. 1

Possono essere sostenuti i progetti più svariati, secondo quanto descritto ai capoversi 2-4.

Let. a

Questa lettera fa riferimento ai progetti previsti nell'articolo 3b capoverso 2 lettera a LACust, che si rivolgono ai bambini in età scolastica e devono essere organizzati congiuntamente con la scuola. Possono essere concessi aiuti finanziari solo per i progetti che agevolano la vita quotidiana dei genitori facilitando la loro organizzazione della custodia.

Si può trattare ad esempio di un'offerta di custodia per l'intera giornata, proposta in stretta collaborazione con la scuola. Sarebbe possibile anche che la scuola ripensasse la propria offerta e impostasse la giornata scolastica in modo tale che i bambini possano esservi custoditi dalla mattina alla sera, pasti inclusi. Considerando che i servizi interessati provvederebbero

autonomamente al coordinamento tra loro, l'organizzazione della custodia risulterebbe più facile per i genitori.

Lett. b

Questa lettera fa riferimento ai progetti previsti nell'articolo 3b capoverso 2 lettera b LACust, che si rivolgono ai bambini in età prescolastica e scolastica. I genitori con orari di lavoro che cambiano settimanalmente, impiegati su chiamata o con più posti a tempo determinato, che sono collocati dall'assicurazione contro la disoccupazione o riprendono un'attività lucrativa a breve termine hanno bisogno di una maggiore flessibilità nella custodia dei propri figli. Attualmente i bambini devono essere iscritti in una struttura perlopiù con diversi mesi di anticipo e per giorni fissi.

Una custodia flessibile può assumere forme diverse: alcuni genitori necessitano magari di una soluzione a brevissimo termine (asilo nido o posto d'urgenza), mentre altri piuttosto di un posto di custodia a lungo termine in giorni della settimana variabili.

Lett. c

Questa lettera fa riferimento ai progetti previsti nell'articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust, che si rivolgono ai bambini in età prescolastica e scolastica. Da un lato, i genitori che lavorano dalla mattina presto, fino a tarda sera, di notte o nel fine settimana necessitano di una custodia per i propri figli al di fuori degli orari di apertura usuali. Dall'altro, molte strutture di custodia parascolastiche sono chiuse durante le vacanze scolastiche, ma i genitori che lavorano hanno generalmente diritto solo a quattro o cinque settimane di vacanze all'anno. Un'offerta di servizi per la custodia durante le vacanze scolastiche renderebbe sicuramente molto più facile la gestione della vita quotidiana per i genitori interessati.

Per avere diritto agli aiuti finanziari della Confederazione non bastano semplici adeguamenti minimi dell'offerta esistente. Pertanto la disposizione di questa lettera pone come presupposto che gli orari di apertura dell'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia siano ampliati in misura significativa rispetto a quelli usuali. Questo requisito è spiegato più dettagliatamente nell'articolo 29.

Cpv. 2

Questo capoverso menziona le tre condizioni determinanti per tutti i progetti, sia nell'ambito prescolastico che in quello parascolastico.

Lett. a

A seconda del tipo di progetto, sono interessati gli attori seguenti: strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche, famiglie diurne, autorità cantonali o comunali competenti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, autorità scolastiche, strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. Il *coordinamento tra i singoli attori* può essere effettuato in diversi modi.

I vari attori possono sviluppare congiuntamente un progetto, stabilire di comune accordo i bisogni del caso e definire come coprirli. Esempio: le autorità scolastiche di un Comune o di più Comuni limitrofi allestiscono insieme un sistema con strutture di custodia parascolastiche esistenti o nuove in modo da garantire a ogni bambino un posto di custodia per l'intero anno scolastico e gran parte delle vacanze scolastiche, prima e dopo le lezioni come pure a mezzogiorno.

È però anche possibile che un progetto sia preso a carico da un solo attore, il quale deve tuttavia informare gli altri e mettersi d'accordo con loro. In questo modo s'intende evitare che vengano sviluppati progetti isolati, a beneficio solo di una parte esigua della popolazione, o progetti in contrasto o in concorrenza con altri. Così, ad esempio, un asilo nido potrebbe offrire un servizio di custodia di sera e nel fine settimana, o persino di notte, ma questa offerta

dovrebbe essere accessibile anche ai bambini che durante il giorno non sono affidati a questa struttura.

Il coordinamento tra i singoli attori può essere più o meno stretto. Sono ipotizzabili ad esempio una collaborazione attiva tra i vari attori in tutte le fasi progettuali, l'informazione degli attori interessati da parte dei promotori del progetto e l'intesa con essi o la diffusione congiunta di informazioni sul progetto presso il pubblico target.

Let. b

Sono sostenuti solo i progetti *improntati alla sostenibilità*. Questo significa che un progetto deve produrre effetti anche dopo la sua conclusione. Esso non può dunque dipendere da situazioni contingenti e transitorie. Un progetto può tuttavia essere sostenuto anche se alla fine non risulta attuabile come previsto e non va a beneficio dell'intera popolazione comunale. Lo scopo è infatti promuovere nuove iniziative che sono volte ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori e hanno reali probabilità di migliorare la vita quotidiana dei genitori che lavorano. Ciò non esclude, però, che un progetto debba essere adeguato in fase di attuazione o addirittura che non riesca nel suo intento.

Let. c

I progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono riguardare anche una singola struttura di custodia, ma in questo caso devono essere a disposizione di una cerchia di persone più ampia, *vale a dire di tutta la popolazione di un Comune*. Non può rientrare tra i compiti della Confederazione il sostegno di microprogetti che vadano esclusivamente a vantaggio di pochi genitori. Anche se determinati servizi si rivolgono solo a una minoranza (p. es. la custodia di notte o nel fine settimana), tutti i genitori interessati devono avere la possibilità di sfruttarli. Per questo motivo i progetti devono essere rivolti all'intera popolazione di un Comune. Inoltre, l'entità del progetto deve essere adeguatamente proporzionata alla dimensioni della popolazione in questione.

Cpv. 3

L'ordinanza prevede di rendere meno rigido il requisito della portata dei progetti: in determinati casi, ad esempio in un Comune di grandi dimensioni o per la collaborazione tra più Comuni, può essere opportuno elaborare inizialmente un progetto pilota che coinvolga un numero limitato di strutture, prima di introdurlo in tutte le strutture del Comune. Da tali progetti pilota e dalla loro valutazione si possono trarre elementi e criteri importanti per realizzare un prodotto finale efficace. In caso di eventuale attuazione del progetto in tutto il Comune, queste caratteristiche possono poi essere adeguate, laddove necessario. Un progetto pilota può tuttavia beneficiare di aiuti finanziari solo se il progetto generale di cui fa parte va a beneficio dell'intera popolazione comunale. Nella descrizione del progetto pilota va dunque stabilito come ed entro quale termine esso sarà esteso a tutto il Comune.

Art. 29 Offerta di servizi per la custodia con orari di apertura ampliati in misura significativa

Questo articolo definisce gli orari di apertura usuali e quelli ampliati in misura significativa per quanto riguarda l'offerta di servizi per la custodia negli ambiti prescolastico e parascolastico.

Cpv. 1

Un progetto che non ampli gli orari di apertura di un'offerta esistente bensì introduca una nuova offerta di servizi per la custodia può beneficiare di aiuti finanziari se la nuova offerta prevede sia gli orari di apertura usuali che quelli ampliati secondo i capoversi 2 e 3. In questo caso vengono computati solo i costi del progetto relativi all'ampliamento degli orari di apertura. Per

l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono eventualmente essere richiesti aiuti finanziari secondo i capitoli 2 e 3.

Cpv. 2 e 3

Le strutture di custodia collettiva diurna per bambini in età prescolastica sono spesso aperte undici ore al giorno. Gli orari di apertura usuali delle strutture di custodia parascolastiche comprendono i periodi senza lezioni per cinque giorni alla settimana durante le settimane di scuola, ovvero la mattina prima dell'inizio delle lezioni, la pausa di mezzogiorno, il pomeriggio dopo la fine delle lezioni e i pomeriggi senza lezioni.

Per orari di apertura ampliati secondo l'articolo 29 s'intendono quelli in cui la custodia è garantita oltre gli orari usuali. Sono concessi aiuti finanziari solo in caso di ampliamento significativo di questi ultimi: aprire un'ora in più al giorno non comporta cambiamenti sostanziali per i genitori e quindi non è sufficiente. Sia per l'offerta di servizi per la custodia nell'ambito prescolastico che per quella nell'ambito parascolastico è fissato un numero minimo di ore o settimane di apertura in più affinché sussista il diritto agli aiuti finanziari.

Art. 30 Costi del progetto computabili e calcolo degli aiuti finanziari

Cpv. 1

Sono computati solo i costi effettivamente sostenuti durante il periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32 e aventi una relazione diretta con il progetto. Non possono essere remunerate eventuali attività svolte da volontari.

Questo capoverso fissa i costi computabili. Vi rientrano in primo luogo i costi che sorgono nell'ambito dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, cui si aggiungono quelli legati all'acquisizione o all'adeguamento di sistemi d'informazione, che comprendono i sistemi d'informazione (programmi informatici) da acquisire, sviluppare o adeguare per poter mettere a punto e gestire l'offerta di servizi per la custodia prevista nel progetto. Per garantire un coordinamento efficiente tra gli attori interessati, ad esempio, sono assolutamente necessarie applicazioni informatiche efficienti. Sono computati altresì i costi per la valutazione della concezione e dell'attuazione del progetto (cfr. anche cpv. 2). Per contro, non sono computabili le spese effettuate per acquistare computer o stampanti (hardware). I costi per la formazione e la formazione continua del personale nonché per il suo reclutamento sono computati solo se le misure in questione sono necessarie per l'attuazione del progetto.

Non sono finanziate le spese per le attività necessarie in vista della presentazione di una domanda di aiuti finanziari, in particolare l'elaborazione di un piano generale secondo quanto richiesto dall'articolo 31. Lo stesso vale per le spese legate a studi preliminari.

Cpv. 2

L'ordinanza non esige alcuna valutazione dei progetti. Tuttavia, se i promotori ne prevedono una nella loro pianificazione e ne fanno menzione nella domanda di aiuti finanziari (art. 31 cpv. 1 lett. b), possono essere computati i relativi costi. Tale valutazione deve essere svolta entro tre anni dalla data a partire dalla quale vengono versati gli aiuti finanziari secondo la decisione dell'UFAS (art. 32).

I costi di un'eventuale valutazione sono assunti solo se questa adempie determinati requisiti, ovvero se è fondata su basi scientifiche ed è svolta da un organo indipendente. I risultati della valutazione vanno inoltre resi accessibili al pubblico, affinché anche altri Cantoni, Comuni e terzi possano sfruttare per i loro progetti le esperienze già maturate.

Cpv. 3

Gli aiuti finanziari per progetti si differenziano da quelli per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia previsti nel capitolo 2. Questi ultimi si basano sul numero dei posti effettivamente creati e rappresentano una partecipazione finanziaria alle

spese d'esercizio di una struttura. I nuovi aiuti finanziari per progetti, invece, coprono principalmente le spese necessarie per l'elaborazione del piano dettagliato.

In questo contesto non vengono quindi computati i costi sostenuti per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia né per l'esercizio delle strutture di custodia. Non sono computati nemmeno i costi di costruzione e ristrutturazione (p. es. installazione di una cucina) né quelli per l'acquisto di mobili e materiale pedagogico.

Art. 31 Domanda di aiuti finanziari

La domanda deve contenere tutti i documenti necessari per la decisione, vale a dire tutti quelli menzionati ai capoversi 1 e 2.

Cpv. 1 lett. a

La descrizione del progetto deve indicare come esso contribuisce concretamente ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Cpv. 1 lett. b

Sono inoltre necessarie informazioni concernenti le persone e istituzioni coinvolte nel progetto, il calendario e un'eventuale valutazione.

Cpv. 1 lett. c

Poiché la Confederazione non può sostenere iniziative previste solo per un breve periodo e che cesserebbero con la fine degli aiuti finanziari, vanno fornite anche indicazioni sulla sostenibilità del progetto. Per consentire l'esame della domanda di aiuti finanziari, è pertanto necessario inoltrare, oltre alla descrizione di cui alla lettera a, anche un riepilogo dei costi prevedibili per l'elaborazione del piano dettagliato e un'eventuale valutazione. Deve inoltre essere presentato un piano di finanziamento che indichi come saranno coperti questi costi.

Cpv. 1 lett. d

Per garantire che il progetto abbia effettivamente una certa portata geografica, occorre indicare come sarà realizzato il coordinamento degli attori sul posto affinché i genitori beneficino effettivamente di un miglioramento dell'offerta.

Cpv. 2

I progetti devono soddisfare i requisiti qualitativi cantonali, in modo da garantire che non rispondano solo ai bisogni dei genitori ma anche a quelli dei bambini. Partendo dal presupposto che i progetti di un Cantone soddisfino i requisiti qualitativi cantonali, per questi progetti non è necessario alcun parere separato della competente autorità cantonale. Per tutte le altre domande, invece, occorre un parere dei Cantoni interessati dal progetto. A seconda della portata geografica di quest'ultimo possono essere coinvolti uno o più Cantoni. Spetta ai richiedenti procurarsi il necessario parere dei Cantoni competenti e allegarlo alla domanda. L'UFAS mette a loro disposizione appositi moduli per richiedere tali pareri (art. 34).

Cpv. 3

Con gli aiuti finanziari la Confederazione intende incentivare l'elaborazione di progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia. La domanda di aiuti finanziari deve essere presentata *imperativamente* prima dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto. Praticamente, questo significa che deve essere inoltrata al più tardi un giorno prima; fa fede il timbro postale. Come nel caso degli attuali aiuti finanziari secondo i capitoli 2 e 3, il termine per la presentazione della domanda è un termine di perenzione, per il quale non è possibile alcuna proroga, a differenza

dei termini per l'inoltro della documentazione di cui all'articolo 35. Il momento da considerare quale inizio dell'elaborazione del piano dettagliato va stabilito caso per caso.

La domanda non può però essere presentata troppo presto: l'UFAS deve poter fondare la sua decisione su dati e documenti che rispecchiano la realtà, cosicché i documenti con semplici previsioni non bastano, dato che non consentono un esame approfondito e serio della domanda di aiuti finanziari. Analogamente a quanto previsto per gli attuali aiuti finanziari secondo i capitoli 2 e 3, le domande vanno pertanto presentate al più presto quattro mesi prima dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato.

Art. 32 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sulla durata del versamento

La decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sulla loro durata può essere presa solo sulla base della documentazione completa. La decisione è impugnabile. Un eventuale ricorso può essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF). In una lettera di accompagnamento alla decisione va inoltre menzionato il presumibile importo degli aiuti finanziari.

Art. 33 Versamento degli aiuti finanziari

Cpv. 1 lett. a-d

I documenti necessari per la determinazione dell'importo degli aiuti finanziari vanno inoltrati entro tre mesi dalla scadenza del progetto. Per i progetti non ancora conclusi dopo tre anni, i documenti vanno inviati al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32, poiché gli aiuti finanziari sono versati per tre anni al massimo.

Occorrono il piano dettagliato elaborato per il progetto (lett. a) e un rapporto sul progetto (lett. b). Dal rapporto devono emergere l'andamento del progetto, gli obiettivi raggiunti e gli effetti per il futuro. Va inoltre presentato un conteggio finale dei costi computabili (lett. c). Sono considerati costi computabili quelli di cui all'articolo 30 capoversi 1 e 2. Il conteggio finale deve essere trasparente e corredato dei giustificativi necessari per comprovare il tipo e l'entità dei costi in questione. Infine, per ogni persona fisica o giuridica coinvolta nel progetto va presentato un rapporto annuale aggiornato (lett. d).

Cpv. 2

Di regola la valutazione può essere svolta solo dopo la fase di attuazione del progetto. Poiché le tempistiche di queste due fasi sono diverse, gli aiuti finanziari per i costi di una valutazione sono calcolati e versati separatamente. Il rapporto di valutazione e il conteggio dei relativi costi vanno inoltrati al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32. Sono considerati costi computabili quelli di cui all'articolo 30 capoversi 1 e 2. Il conteggio finale deve essere trasparente e corredato dei giustificativi necessari per comprovare il tipo e l'entità dei costi in questione.

Cpv. 3

L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari per il progetto e lo svolgimento della valutazione sulla base dei documenti di cui ai capoversi 1 e 2. Questo importo corrisponde al massimo alla metà dei costi computabili secondo l'articolo 30 capoversi 1 e 2.

Capitolo 6: Disposizioni comuni per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

Art. 34 Moduli

L'UFAS predispose i moduli necessari per la presentazione delle domande nonché per i pareri dei Cantoni, i rapporti e i conteggi relativi agli aiuti finanziari, che i richiedenti e i beneficiari

degli aiuti finanziari devono utilizzare imperativamente. L'UFAS redige inoltre brevi spiegazioni concernenti la compilazione dei moduli nonché la forma e il contenuto degli allegati richiesti.

Art. 35 Proroga del termine e riduzione degli aiuti finanziari in caso di mancato rispetto del termine

Cpv. 1

I termini per la presentazione dei documenti relativi al conteggio su cui l'UFAS si basa per fissare l'importo definitivo degli aiuti finanziari (art. 26 e 33) devono essere rispettati. Se vi sono motivi sufficienti, si può chiedere, per iscritto e prima della scadenza del termine, una proroga, che può essere di al massimo un mese.

Cpv. 2

In caso di mancato rispetto del termine ordinario secondo l'articolo 26 o 33 o di quello prorogato secondo l'articolo 35 capoverso 1, gli aiuti finanziari vengono ridotti di un quinto, in caso di ritardo fino a un mese, e di un quinto per ogni mese completo o anche solo iniziato, in caso di ritardo superiore a un mese.

Art. 36 Concessione di anticipi

Cpv. 1

Gli aiuti finanziari vengono versati solo dopo la scadenza dell'anno di erogazione (cfr. art. 26) o la conclusione del progetto in questione (cfr. art. 33), poiché solo in quel momento se ne può determinare l'importo esatto. Dopo aver preso la decisione sul diritto agli aiuti finanziari secondo gli articoli 25 e 32, su richiesta scritta, l'UFAS può concedere anticipi. L'articolo 23 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990¹³ sui sussidi (LSu) stabilisce che gli aiuti finanziari possono essere versati al più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti. Per questo motivo un eventuale anticipo può essere concesso solo dopo l'inizio dell'aumento dei sussidi o dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

Cpv. 2

Secondo l'articolo 23 capoverso 2 LSu, prima della determinazione dell'importo definitivo può essere versato, di regola, l'80 per cento al massimo dell'aiuto finanziario. L'anticipo ammonta dunque al massimo all'80 per cento dei presumibili aiuti finanziari da versare per l'anno di erogazione in questione o per la durata del progetto.

Art. 37 Obbligo d'informare

Per garantire la regolare esecuzione della legge, l'UFAS ha bisogno della piena collaborazione dei richiedenti e dei beneficiari degli aiuti finanziari. Questi sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per l'accertamento del diritto agli aiuti e per la determinazione del loro importo¹⁴. Devono inoltre comunicare tempestivamente tutte le modifiche che incidono sul diritto alle prestazioni. L'UFAS deve poter svolgere i controlli necessari e chiarire eventuali diritti alla restituzione in qualsiasi momento, anche dopo la concessione degli aiuti finanziari.

Art. 38 Valutazione

Le ripercussioni della legge devono essere analizzate regolarmente. L'attuale programma d'incentivazione è già stato oggetto di valutazioni più volte, nel 2006, 2010, 2013 e 2017¹⁵.

¹³ RS 616.1

¹⁴ Cfr. art. 11 LSu.

¹⁵ Le valutazioni sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS: www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Valutazioni.

Andranno quindi valutate anche le ripercussioni dei nuovi aiuti finanziari. L'articolo 38 attribuisce questa responsabilità all'UFAS.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione di un altro atto normativo

Art. 39

Poiché l'integrazione delle disposizioni concernenti i nuovi tipi di aiuti finanziari comporta una revisione totale dell'ordinanza del 9 dicembre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, quest'ultima è abrogata con l'entrata in vigore della revisione totale.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3

Le domande di aiuti finanziari nel quadro del programma d'incentivazione devono essere presentate prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'avvio dell'esecuzione di un provvedimento. Considerando che l'apertura della struttura, l'aumento dell'offerta o l'avvio dell'esecuzione di un provvedimento devono avvenire al più tardi il 31 gennaio 2019, l'ultimo termine utile per la presentazione della domanda è dunque il 30 gennaio 2019 (= giorno precedente).

Art. 41 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

Per principio le domande di aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere presentate dal momento dell'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di legge e di ordinanza, vale a dire dal 1° luglio 2018. Considerando che le domande devono essere inoltrate prima dell'aumento dei sussidi o dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato (cfr. art. 24 cpv. 4 e 31 cpv. 3), possono essere concessi aiuti finanziari per aumenti dei sussidi e per progetti che iniziano dopo il 1° luglio 2018. I Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche e fisiche devono dunque pianificare di conseguenza l'inizio dell'aumento dei sussidi o dei progetti. Quelli che, dopo l'approvazione della modifica di legge da parte del Parlamento il 16 giugno 2017, hanno fissato l'inizio dell'aumento dei sussidi o dei progetti a una data anteriore al 31 luglio 2018, non potrebbero dunque beneficiare degli aiuti finanziari. Per poter sostenere anche questi aumenti dei sussidi e progetti, è prevista una disposizione transitoria in virtù della quale in tali casi le domande di aiuti finanziari possono essere presentate con effetto retroattivo per un inizio dell'aumento dei sussidi o dei progetti tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018. Queste domande vanno presentate all'UFAS entro il 31 luglio 2018.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 42

Cpv. 1 e 2

L'articolo 10 capoverso 6 LACust stabilisce che la durata di validità della legge è prorogata di cinque anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2017. La presente ordinanza entra in vigore, come la legge, il 1° luglio 2018.

Anche la durata di validità delle disposizioni d'esecuzione relative ai nuovi aiuti finanziari è limitata a cinque anni, cosicché esse avranno effetto, come la legge, fino al 30 giugno 2023.

Per contro, i pagamenti effettuati dalla Confederazione sulla base del credito d'impegno sono ripartiti su otto anni: i cinque anni della durata di validità della legge, più tre anni per le domande approvate nell'ultimo anno.

Le disposizioni relative esclusivamente agli aiuti finanziari dell'attuale programma d'incentivazione (cap. 2 e 3 nonché art. 40) avranno invece effetto solo fino al 31 gennaio 2019. La revisione totale dell'ordinanza non rappresenta in alcun modo un prolungamento del programma d'incentivazione.

PROCESSO PER GLI AIUTI FINANZIARI SECONDO L'ARTICOLO 3a LACust: esempio per un aumento dei sussidi dal 1° gennaio 2020

	2019	2020	2021	2022	2023	
Anni di erogazione		Anno di erogazione 1 (AE1)	Anno di erogazione 2 (AE2)	Anno di erogazione 3 (AE3)		
Svolgimento del processo di preventivazione e Cantoni/Comuni	Approvazione preventivo provv. 2020 e piani finanziari	Approvazione preventivo 2020 e piani finanziari	Approvazione conto annuale 2019	Approvazione conto annuale 2020	Approvazione conto annuale 2021	
Cantone richiedente	<p>Domanda (art. 24)</p> <p>massimo 9 mesi prima dell'inizio</p> <p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione; - riepilogo per l'anno civile precedente l'aumento dei sussidi/ aumento previsto AE1-3; - finanziamento a lungo termine 	<p>Documenti per la decisione (art. 25)</p> <p>termine libero</p> <p>Riepilogo basato sui documenti definitivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conto annuale 2019; - preventivo AE1; - piani finanziari degli anni successivi (AE2, AE3) 	<p>Inoltro dei documenti per il conteggio AE1</p> <p>al più tardi 6 mesi dopo la scadenza AE1 (art. 26)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riepilogo AE1 - Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi AE1 	<p>Inoltro dei documenti per il conteggio AE2</p> <p>al più tardi 6 mesi dopo la scadenza AE2 (art. 26)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riepilogo AE2 - Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi AE2 	<p>Inoltro dei documenti per il conteggio AE3</p> <p>al più tardi 6 mesi dopo la scadenza AE3 (art. 26)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riepilogo AE3 - Rapporto sul raggiungimento o degli obiettivi AE3 	
UFAS		<p>Decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari (art. 24 cpv. 5)</p> <p>massimo 4 mesi dopo la presentazione della domanda</p> <p>Menzione del presumibile importo degli aiuti finanziari nella lettera di accompagnamento</p>	<p>Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo (art. 25)</p> <p>Possibile anticipo per AE1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei documenti AE1 • Calcolo aiuti finanziari AE1 • Versamento aiuti finanziari per AE1 • Possibile anticipo per AE2 	<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei documenti AE2 • Calcolo aiuti finanziari AE2 • Versamento aiuti finanziari per AE2 • Possibile anticipo per AE3 	<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei documenti AE3 • Calcolo aiuti finanziari AE3 e verifica regola 37 % (art. 27) • Versamento aiuti finanziari per AE3